

DCR/952/PC/2023 dd 18/10/2023

L.R. 31 dicembre 1986, n. 64, articolo 9, articolo 32 septies. Ricognizione dei danni conseguenti agli eventi calamitosi dal 13 luglio al 6 agosto 2023 e richiesta di contributo per le prime misure di immediato sostegno alla popolazione e alle attività economiche e produttive. Adozione delle modalità di presentazione delle istanze con delega o procura e proroga dei termini di presentazione delle istanze al 31 ottobre 2023.

DECRETO DELL' ASSESSORE DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE

Decisione

1. Di adottare, ai sensi dell'articolo 32 septies della L.R. 64/1986 ed in conformità alla deliberazione di Giunta regionale 15 settembre 2023, n. 1450, il documento allegato sub B bis) facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le modalità di presentazione della ricognizione dei danni conseguenti agli eventi calamitosi dal 13 luglio al 6 agosto 2023 e della richiesta di contributo per le prime misure di immediato sostegno alla popolazione:

- allegato B bis recante "Modalità di presentazione, con delega o procura a soggetto terzo, della ricognizione dei danni subiti e della richiesta di contributo per le prime misure economiche di immediato sostegno ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo e ai beni mobili colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023"

2. Di prorogare il termine stabilito con decreto dell'Assessore con delega alla Protezione civile 18 settembre 2023, n. 839 per la presentazione delle istanze on line attraverso il sistema "ISTANZE ON LINE" rispettivamente:

- alle ore 16.00 del 31 ottobre 2023, anziché 19 ottobre 2023, per i danni relativi ai privati su veicoli (allegato A decreto 839/PC/2023) e sul patrimonio edilizio abitativo ed i beni mobili (allegato B decreto 839/PC/2023);

- alle ore 16.00 del 31 ottobre 2023, anziché 26 ottobre 2023, per i danni a fabbricati di proprietà di attività economiche e produttive del settore agricolo, forestale e della pesca (allegato D decreto 839/PC/2023) e quella per i danni ai fabbricati di proprietà delle altre attività economiche e produttive (allegato C decreto 839/PC/2023).

3. Di stabilire che le istanze di contributo presentate da un soggetto con delega o procura, di cui all'allegato B bis, parte integrante del presente provvedimento, devono essere inserite on line attraverso il sistema "ISTANZE ON LINE":

- a partire dalle ore 10.00 del 20 ottobre 2023 ed entro le ore 16.00 del 31 ottobre 2023, per i danni relativi ai privati sul patrimonio edilizio abitativo ed i beni mobili.

4. Di stabilire che gli Enti attuatori trasmetteranno entro il 23 novembre 2023 alla Protezione Civile della Regione i dati della ricognizione desunti dalle istanze pervenute da privati e imprese.
5. Di stabilire che gli enti attuatori adotteranno i decreti di approvazione delle domande ammissibili e di concessione a favore dei beneficiari entro 30 giorni dall'adozione della deliberazione di Giunta regionale di definizione delle modalità di concessione e di erogazione, salvo sospensione dei termini di procedimento per richiesta di integrazioni.
6. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e diffuso attraverso il sito web della Protezione civile della Regione (www.protezionecivile.fvg.it).

Atti presupposti

Decreto 13 luglio 2023, n. 622/PC/2023 con il quale l'Assessore regionale alla protezione civile, d'intesa con il Presidente della Regione, ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, comma 2, della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, e per le motivazioni illustrate, a decorrere dal 13 luglio 2023 per la durata di mesi 6 dalla data del provvedimento medesimo, lo stato di emergenza sul territorio regionale, in vista di un rischio di emergenza, al fine di fronteggiare le conseguenze derivanti dall'evoluzione negativa dello scenario di rischio descritto nell'allerta regionale n. 7/2023 del 12 luglio 2023 e di predisporre gli interventi di prevenzione urgenti ed indispensabili alla salvaguardia della pubblica incolumità.

Decreto 25 luglio 2023, n. 667/PC/2023, ratificato con deliberazione della Giunta regionale del 25 agosto 2023 n.1323, con il quale l'Assessore regionale alla protezione civile, d'intesa con il Presidente della Regione, ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, comma 2, della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, e per le motivazioni illustrate, a decorrere dal 24 luglio 2023 per la durata di mesi 6 dalla data del provvedimento medesimo, lo stato di emergenza sul territorio regionale, al fine di fronteggiare le conseguenze derivanti dall'evoluzione negativa dello scenario di rischio descritto nell'allerta regionale n. 11/2023 del 23 luglio 2023 e di avviare tutti gli interventi atti a fronteggiare l'emergenza a salvaguardia della pubblica incolumità.

Legge regionale 10 agosto 2023, n. 13, approvata dal Consiglio regionale il 28 luglio 2023, recante "Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26", con la quale sono stati stanziati sul capitolo 4150 della spesa euro 50.000.000,00, quali finanziamenti del Fondo regionale per la protezione civile per far fronte all'emergenza causata dai recenti eventi meteorologici avversi che hanno investito il territorio regionale.

Deliberazione di Giunta regionale 31 luglio 2023, n. 1227, con la quale è stato autorizzato il trasferimento di risorse per un importo pari ad euro 5.000.000,00 dal Fondo di riserva per spese impreviste del bilancio regionale (capitolo S/9681) al Fondo regionale per la protezione civile – parte corrente (capitolo S/4161) dello stato di previsione della spesa del Bilancio 2023-2025, annualità 2023, al fine di poter continuare a garantire tutte le misure indispensabili a fronteggiare l'emergenza in atto.

Decreto del 2 agosto 2023, n. 684/PC/2023 con il quale l'Assessore regionale alla protezione civile, d'intesa con il Presidente della Regione, ha costituito, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, presso la Protezione Civile della Regione, il Comitato regionale per le emergenze, previsto dagli articoli 13 e 15 della L.R. 64/1986, al fine di rendere edotti gli Enti e le Autorità

competenti ciascuno per le proprie funzioni, sulla situazione di emergenza in corso e conseguentemente valutare e coordinare gli interventi e le misure da adottare per il superamento del contesto di criticità in essere.

Deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2023, n.1266, con la quale sono state approvate le disposizioni attuative per l'approvazione delle domande di concessione dei contributi per il ristoro dei danni conseguenti ad eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 9, comma 2, della LR 64/1986, dando atto che la definizione dei danni oggetto di ristoro, la dotazione finanziaria e l'intensità di aiuto, nonché le modalità di concessione ed erogazione dei contributi sarebbero stati definiti con successivo provvedimento sulla base delle istanze pervenute ai Comuni e della spesa ammissibile comunicata dalle Amministrazioni comunali e delle risorse regionali e statali disponibili.

Nota prot.19415 di data 16 agosto 2023 con la quale è stata avviata dalla Protezione civile una terza ricognizione dei danni, conseguenti agli eccezionali eventi meteo del 6 agosto 2023 nei Comuni di Tricesimo e Reana del Roiale.

Nota inviata al Dipartimento di protezione civile, ad integrazione delle precedenti (prot. n. 17306 del 26 luglio 2023 ed integrata con note prot. n. 17538 del 30 luglio 2023 e prot. n. 18233 del 3 agosto 2023) trasmessa a mezzo pec prot. n. 19787 del 22 agosto 2023, con cui sono stati trasmessi i dati aggiornati dell'emergenza meteo (€ 923.977.773,36, di cui € 39.086.126,02 per veicoli di soggetti privati, € 729.032.006,06 per danni a privati ed imprese ed € 155.859.641,28 per danni su beni pubblici), a conclusione delle tre ricognizioni, specificando che gli eventi emergenziali si sono susseguiti dal 13 luglio al 6 agosto 2023.

Decreto 22 agosto 2023, n. 736/PC/2023 dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, con il quale è stato aggiornato l'ultimo elenco dei Comuni colpiti dall'emergenza occorsa sul territorio regionale a partire dal 13 luglio 2023 precedentemente individuati con decreto 1 agosto 2023, n. 728/PC/2023.

Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023 (*pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 210 del 08-09-2023*) con cui è stato dichiarato lo stato emergenziale per 12 mesi sul territorio regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 1, lettera c) e dell'art. 24 comma 1 del decreto legislativo 1/2018, e sono stati stanziati € 7.750.000,00 a copertura dei primi interventi urgenti di soccorso alla popolazione e di ripristino su beni pubblici (art. 25, comma 2, lettere a) e b) del d.lgs. 1/2018.

Lo schema di ordinanza di nomina del Presidente della Regione in qualità di Commissario delegato, ricevuto per l'intesa in data 31 agosto 2023, agli atti con prot. 20563, e i moduli ad esso allegati, da utilizzare per le istanze di contributo "prime misure" da privati ed imprese, nei limiti rispettivamente di € 5.000,00 per privati ed € 20.000,00 per imprese, nonché per la ricognizione delle ulteriori risorse di cui all'art. 25, comma 2 lettera e) del d.lgs. 1/2018).

Nota del 15 settembre 2023 con la quale è stata comunicata l'intesa sullo schema di ordinanza ricevuta in data 31 agosto 2023, precisando che l'attività di ristoro danni avviata dalla Regione verrà tenuta in considerazione nell'ambito del procedimento di ristoro danni con risorse statali.

Deliberazione di Giunta regionale 15 settembre 2023, n.1450, con la quale in particolare:

- sono state approvate, ai sensi dell'articolo 32 septies della L.R. 64/1986, i documenti allegati sub A), B), C) e D) facenti parte integrante e sostanziale del provvedimento medesimo, contenenti le modalità di presentazione della ricognizione dei danni conseguenti agli eventi calamitosi dal 13 luglio al 6 agosto 2023 e della richiesta di contributo per le prime misure di immediato sostegno alla popolazione e alle attività economiche e produttive:

- allegato A recante "Modalità di presentazione della ricognizione dei danni e della richiesta di contributo per i veicoli di proprietà privata danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023";
 - allegato B recante "Modalità di presentazione della ricognizione dei danni subiti e della richiesta di contributo per le prime misure economiche di immediato sostegno ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo e ai beni mobili colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023";
 - allegato C recante "Modalità di presentazione della ricognizione dei danni e della richiesta di contributo per le prime misure di sostegno all'immediata ripresa delle attività economiche e produttive compromesse a seguito degli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023;
 - allegato D recante "Modalità di presentazione della ricognizione dei danni e della richiesta di contributo per le prime misure di sostegno all'immediata ripresa delle imprese del settore agricolo, forestale e della pesca, compromesse dagli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023";
- si dà atto che con decreto dell'Assessore delegato alla protezione civile sono adottate le modalità attuative di cui al punto 1, come previsto dall'articolo 32 septies della L.R. 64/1986;

-si autorizza l'Assessore regionale delegato alla protezione civile ad apportare, con il decreto di cui all'art. 32 septies, LR n. 64/1986, eventuali modifiche di carattere non sostanziale agli allegati del presente provvedimento

- si dà atto che la medesima deliberazione sostituisce quanto disposto con la deliberazione n. 1277 del 31 luglio 2023.

l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 1023 del 15 settembre 2023 (di seguito "Ordinanza n. 1023/2023" oppure "OCDPC n. 1023/2023") "*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia*" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2023), con la quale, in particolare:

- ai sensi dell'art. 1 comma 1 dell'Ordinanza n. 1023/2023, il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è stato nominato Commissario delegato per gli eventi calamitosi in argomento;

- ai sensi dell'art. 4 comma 6 dell'Ordinanza n. 1023/2023, la modulistica allegata (predisposta per valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e

sociale nei confronti della popolazione e della attività economiche e produttive (art. 25, comma 2, lettera c) d.lgs. 1/2018) direttamente interessate dagli eventi calamitosi, può essere utilizzata anche per la ricognizione da effettuare con riferimento all'art. 25, comma 2, lettera e) del d.lgs. 1/2018.

Decreto 18 settembre 2023, n. 839/PC/2023 dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile "L.R. 31 dicembre 1986, n. 64, articolo 9, articolo 32 septies. Adozione delle modalità di presentazione della ricognizione dei danni conseguenti agli eventi calamitosi dal 13 luglio al 6 agosto 2023 e della richiesta di contributo per le prime misure di immediato sostegno alla popolazione e alle attività economiche e produttive" con il quale, in particolare, è stato stabilito:

1. Di adottare, ai sensi dell'articolo 32 septies della L.R. 64/1986 ed in conformità alla deliberazione di Giunta regionale 15 settembre 2023, n.1450, i documenti allegati sub A), B), C) e D), facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenenti le modalità di presentazione della ricognizione dei danni conseguenti agli eventi calamitosi dal 13 luglio al 6 agosto 2023 e della richiesta di contributo per le prime misure di immediato sostegno alla popolazione e alle attività economiche e produttive:

- allegato A recante "Modalità di presentazione della ricognizione dei danni e della richiesta di contributo per i veicoli di proprietà privata danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023";
- allegato B recante "Modalità di presentazione della ricognizione dei danni subiti e della richiesta di contributo per le prime misure economiche di immediato sostegno ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo e ai beni mobili colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023";
- allegato C recante "Modalità di presentazione della ricognizione dei danni e della richiesta di contributo per le prime misure di sostegno all'immediata ripresa delle attività economiche e produttive compromesse a seguito degli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023;
- allegato D recante "Modalità di presentazione della ricognizione dei danni e della richiesta di contributo per le prime misure di sostegno all'immediata ripresa delle imprese del settore agricolo, forestale e della pesca, compromesse dagli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023".

2. Di dare atto che, in attuazione alle disposizioni di cui al punto 7 della deliberazione di Giunta regionale 15 settembre 2023, n. 1450, gli allegati parte integrante del presente provvedimento presentano delle modificazioni di dettaglio non sostanziali rispetto a quelli approvati con la medesima deliberazione.

3. Di dare atto che la definizione dei danni oggetto di ristoro, la dotazione finanziaria e l'intensità di aiuto, nonché le modalità di concessione ed erogazione dei contributi saranno definiti con successivo provvedimento sulla base delle istanze pervenute, delle risorse regionali e statali disponibili e della spesa ammissibile comunicata dalle Direzioni centrali Infrastrutture e territorio, Attività produttive e turismo e Risorse agroalimentari, forestali ed ittiche.

4. Di individuare, ai sensi dell'articolo 9, comma 3 della L.R.64/1986, quali enti attuatori dei procedimenti contributivi per il ristoro dei danni conseguenti agli eccezionali eventi meteo occorsi dal 13 luglio al 6 agosto 2023, con le modalità attuative, parte integrante del presente provvedimento, rispettivamente:

- la Direzione centrale Infrastrutture e territorio per i danni ai veicoli (Allegato A) e al

- patrimonio edilizio abitativo e ai beni mobili dei privati (Allegato B);
- la Direzione centrale Attività produttive e turismo per i danni alle imprese (Allegato C);
 - la Direzione risorse agroalimentari, forestali ed ittiche per i danni alle imprese del settore agricolo, forestale e della pesca (allegato D).
- 5.** Di dare atto che l'Ente attuatore provvederà alla nomina del responsabile del procedimento che adotterà i decreti di concessione a favore dei beneficiari.
 - 6.** Di dare atto che la Protezione Civile della Regione provvederà all'adozione dei provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento agli aventi diritto, anche attraverso soggetti terzi, nell'ambito del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della L.R. 64/1986.
 - 7.** Di attivare, in collaborazione con gli Enti Attuatori individuati ai sensi dell'art. 32 septies della LR 64/1986, un supporto telefonico e in loco, presso i Comuni, attraverso volontari di protezione civile, associazioni e professionisti.
 - 8.** Di stabilire che le istanze di contributo debbano essere inserite on line attraverso il sistema "ISTANZE ON LINE":
 - a partire dalle ore 10.00 del 19 settembre 2023 ed entro le ore 16.00 del 19 ottobre 2023 per i danni relativi ai privati su veicoli (allegato A) e sul patrimonio edilizio abitativo ed i beni mobili (allegato B);
 - a partire dalle ore 10.00 del 26 settembre 2023 ed entro le ore 16.00 del 26 ottobre 2023 per i danni a fabbricati di proprietà di attività economiche e produttive del settore agricolo, forestale e della pesca (allegato D) e quella per i danni ai fabbricati di proprietà delle altre attività economiche e produttive (allegato C).
 - 9.** Di stabilire che gli enti attuatori trasmetteranno entro il 10 novembre 2023 alla Protezione Civile della Regione i dati della ricognizione desunti dalle istanze pervenute da privati e imprese mediante l'adozione di un provvedimento di approvazione delle domande ammissibili.
 - 10.** Di stabilire che gli enti attuatori adotteranno i decreti di concessione a favore dei beneficiari entro 30 giorni dall'adozione della deliberazione di Giunta regionale di cui al punto 3, salvo sospensione dei termini di procedimento per richiesta di integrazioni.

D.P.Reg. 20 aprile 2023, n. 086/Pres di delega all'Assessore Riccardo Riccardi a trattare gli affari di competenza della Protezione civile della Regione.

Motivazione

In considerazione dell'entità eccezionale di soggetti, soprattutto privati, coinvolti nell'emergenza in corso e della conseguente rilevante entità del numero delle istanze che potenzialmente potrebbero essere presentate è emersa la necessità di gestire il procedimento contributivo attraverso strumenti informatici che consentano di sgravare i Comuni più colpiti dall'attività di raccolta, protocollazione ed elaborazione delle istanze di contributo su moduli cartacei, nonché dalla successiva attività di istruttoria e definizione della spesa ammissibile.

Considerato che alla data del 16 ottobre 2023 è stato comunicato dalla Direzione centrale Infrastrutture e Territorio il seguente dato: il numero di istanze per danni al patrimonio edilizio abitativo è pari a n. 5329, accatastati su un totale di 136 Comuni.

Valutate le richieste pervenute dalle Amministrazioni locali e dagli istanti, anche attraverso il numero verde attivato a supporto della popolazione, si ritiene di aumentare il supporto ai soggetti che ancora non sono riusciti ad accedere al sistema

“ISTANZE ON LINE”, attraverso la creazione di un ulteriore procedimento contributivo che prevede la possibilità di presentare domanda conferendo delega ad un soggetto terzo.

Al fine di procedere con celerità al ristoro dei danni occorsi a favore dei soggetti danneggiati, risulta pertanto necessario, ai sensi dell'articolo 32 septies della L.R. 64/1986 ed in conformità alla deliberazione di Giunta regionale 15 settembre 2023, n.1450:

- prorogare al 31 ottobre 2023 i termini di invio delle istanze, definiti in relazione ai documenti allegati sub A), B), C) e D), facenti parte integrante e sostanziale del decreto 18 settembre 2023, n. 829, contenenti le modalità di presentazione della ricognizione dei danni conseguenti agli eventi calamitosi dal 13 luglio al 6 agosto 2023 e della richiesta di contributo per le prime misure di immediato sostegno alla popolazione e alle attività economiche e produttive, che presentano delle modificazioni di dettaglio non sostanziali rispetto a quelli approvati con la medesima deliberazione;
- adottare l'allegato B bis, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come modalità di presentazione, con delega a soggetto terzo, della ricognizione dei danni subiti e della richiesta di contributo per le prime misure economiche di immediato sostegno ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo e ai beni mobili colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023;
- prorogare al 23 novembre 2023 il termine entro cui gli enti attuatori devono trasmettere alla Protezione Civile della Regione i dati della ricognizione desunti dalle istanze pervenute da privati e imprese mediante l'adozione di un provvedimento di approvazione delle domande ammissibili.

Riferimenti normativi

1. L.r. 31 dicembre 1986, n. 64, recante; “Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile”, con particolare riferimento agli articoli:
 - 9, comma 2, ai sensi del quale al Presidente della Regione od all'Assessore regionale delegato è dato, in caso di urgenza ed in vista di un rischio di emergenza, nonché nel corso dello stato di emergenza, decidere direttamente - salve le competenze statali - con proprio decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle di contabilità pubblica, sulle più immediate esigenze del servizio per la protezione civile e provvedere agli interventi relativi;
 - 32 septies della stessa L.R. 64/1986, è autorizzata a concedere contributi anche avvalendosi delle strutture dell'Amministrazione regionale di cui all'articolo 9, comma 3 e degli enti territorialmente interessati in qualità di enti attuatori, per il ristoro dei danni conseguenti ad evento calamitoso per il quale sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi del citato articolo 9, secondo comma, secondo disposizioni attuative definite con decreto dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, su conforme deliberazione della Giunta regionale e che, a tal fine, il Presidente della Regione, ovvero l'Assessore regionale delegato alla protezione civile individua, con proprio decreto, i Comuni colpiti dall'evento calamitoso;
 - 33, relativo al Fondo regionale per la protezione civile.
2. L.r. 8 agosto 2007, n. 21 recante: “Nuove norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale”.
3. Legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità

generale dello Stato.

4. Art. 9 della l. 25 novembre 1971, n. 1041, relativo alle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato autorizzate da leggi speciali.

L' ASSESSORE DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE

- dott. Riccardo Riccardi -

ALLEGATO B bis

Modalità di presentazione, con delega o procura a soggetto terzo, della ricognizione dei danni subiti e della richiesta di contributo per le prime misure economiche di immediato sostegno ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo e ai beni mobili colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023

art. 1 finalità e risorse	2
art. 2 soggetti beneficiari	2
art. 3 tipologie di interventi e spese ammissibili.....	3
art. 4 presentazione della ricognizione dei danni e delle domande di contributo	5
art. 5 attività istruttoria e determinazione della spesa ritenuta ammissibile.....	5
art. 6 responsabile del trattamento dei dati.....	6

art. 1 finalità e risorse

1. Il presente documento disciplina, in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n° 1450 del 15 settembre 2023, le modalità di presentazione della ricognizione dei danni subiti e della richiesta di contributo per le prime misure economiche di immediato sostegno ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo e ai beni mobili colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023.
2. Condizione necessaria per l'accesso ai contributi è la sussistenza del nesso di causalità diretto tra i danni subiti e gli eventi meteorologici avversi.
3. I contributi non hanno alcuna finalità risarcitoria e pertanto il ripristino dei beni costituisce condizione per l'erogazione dei contributi stessi.
4. La ricognizione di cui al comma 1 assolve altresì alle necessità di ricognizione dei danni ai sensi del Dlgs 1/2018 art. 25 c. 2 lett. c ed e) causati dai predetti eventi, per accedere ad eventuali ulteriori contributi finanziati con risorse statali.

art. 2 soggetti beneficiari

1. Possono accedere ai contributi previsti dal presente Allegato B bis:
 - a) le persone fisiche proprietarie o comproprietarie dell'immobile danneggiato in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023 e che, al momento dell'evento, era destinato ad abitazione principale, abituale e continuativa;
 - b) le persone fisiche proprietarie o comproprietarie dell'immobile danneggiato in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023 e che, al momento dell'evento, era destinato ad abitazione diversa da quella principale (non prime case);
 - c) le persone fisiche diverse dal proprietario che, al momento dell'evento, avevano stabilito nell'immobile danneggiato la residenza anagrafica a titolo di diritto reale di godimento (usufrutto, diritto reale di abitazione, uso), locazione o comodato;
 - d) l'amministratore di condominio ovvero un rappresentante delegato da altri soggetti aventi titolo, nel caso di danni alle parti comuni di un edificio in cui almeno una unità abitativa, al momento dell'evento, era destinata ad abitazione principale, abituale e continuativa;
 - e) le associazioni senza scopo di lucro, non aventi partita IVA o iscrizione alla Camera di Commercio, che al momento dell'evento avevano sede legale/operativa nell'immobile danneggiato e ne sono proprietarie o vantano un diritto reale di godimento o di locazione o comodato sul medesimo immobile. Sono esclusi gli immobili di proprietà pubblica.
2. Nel caso in cui la richiesta di contributo venga avanzata, ai sensi del presente articolo 2, comma 1 lettera c), da una persona fisica diversa dal proprietario dell'immobile danneggiato, è necessario possedere, per i successivi controlli, l'autorizzazione scritta da parte del proprietario stesso (unitamente alla fotocopia di un suo documento di riconoscimento in corso di validità) se:
 - a) gli interventi di ripristino riguardano l'immobile danneggiato;
 - b) gli interventi di ripristino riguardano gli arredi e l'abitazione principale, abituale e continuativa locata ovvero concessa in comodato ammobiliata (e di tale circostanza vi sia menzione nel contratto di locazione/comodato) ovvero sull'immobile sia stato costituito altro diritto reale di godimento e dal titolo si evinca che la proprietà degli arredi sia del proprietario dell'immobile.
3. In caso di comproprietà dell'immobile, la domanda è presentata da uno solo dei proprietari, in nome e per conto degli altri. Per i condomini che non hanno l'obbligo della nomina di un amministratore il condomino che presenta la domanda deve essere in possesso, per i successivi controlli, della delega degli altri condomini.

4. L'associazione non proprietaria dell'immobile dovrà essere in possesso, per i successivi controlli, di autorizzazione scritta da parte del proprietario.
5. Non è possibile presentare più domande per lo stesso immobile. Nel caso di presentazione di più domande di contributo per lo stesso immobile sarà considerata valida solo l'ultima presentata in ordine cronologico. Le altre domande saranno archiviate.
6. È possibile presentare domanda, per i soli danni occorsi alle parti comuni strutturali e non strutturali del fabbricato residenziale composto da più unità immobiliari, anche nel caso in cui nello stesso fabbricato sia presente la sede di un'attività economica produttiva (o "che costituisce l'attività") di un'impresa.
7. In caso di comproprietà dei beni immobili, la domanda è presentata da uno solo dei proprietari, in nome e per conto degli altri (è necessario possedere, per i successivi controlli, l'autorizzazione scritta da parte dei comproprietari).
8. Agli effetti del presente documento si intende:
 - a) per abitazione principale del proprietario quella in cui, alla data dell'evento calamitoso, lo stesso ha la residenza anagrafica;
 - b) per abitazione diversa da quella principale del proprietario:
 - b1) quella in cui, alla data dell'evento calamitoso, era stabilita la residenza anagrafica di un terzo titolare di diritto reale di godimento (usufrutto, diritto reale di abitazione, uso), locazione o comodato.
 - b2) quella in cui alla data dell'evento calamitoso non era stabilita la residenza anagrafica né del proprietario né di un terzo.

art. 3 tipologie di interventi e spese ammissibili

1. Gli interventi oggetto di contribuzione devono essere finalizzati al:
 - a) ripristino dei danni all'abitazione principale, abituale e continuativa del nucleo familiare;
 - b) ripristino dei danni alle abitazioni danneggiate diverse dall'abitazione principale;
 - c) ripristino dei danni ad una o più pertinenze dell'abitazione, anche nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'unità strutturale in cui è ubicata l'abitazione, qualora il suo ripristino risulti indispensabile per l'utilizzo dell'immobile (es. locale tecnico);
 - d) ripristino dei danni alle parti comuni di un edificio residenziale condominiale;
 - e) ripristino di aree e fondi esterni qualora funzionali all'accesso all'immobile (es. strada di accesso, rimozione di detriti);
 - f) la sostituzione o il ripristino dei beni mobili distrutti o danneggiati strettamente indispensabili (del proprietario dell'immobile ovvero del soggetto che ha sull'immobile un diritto reale di godimento, locazione o comodato e dal titolo si evince che la proprietà degli arredi NON sia del proprietario dell'immobile);
 - g) ripristino dei danni all'immobile sede legale e/o operativa dell'associazione senza scopo di lucro, di proprietà della stessa o su cui la stessa vanta un diritto reale di godimento, locazione o comodato;
 - h) ripristino dei danni ad una o più pertinenze dell'immobile sede legale e/o operativa dell'associazione senza scopo di lucro qualora il suo ripristino risulti indispensabile per l'utilizzo dell'immobile;
 - i) sostituzione o il ripristino dei beni mobili distrutti o danneggiati e strumentali all'esercizio dell'attività dell'associazione senza scopo di lucro e di proprietà della stessa.
2. Per "integrità funzionale dell'immobile" si intende che siano garantiti gli standard funzionali minimi di abitabilità ovvero l'idoneità dell'immobile ad accogliere persone nei locali, nel rispetto dell'igiene e della sicurezza.
3. Si ritengono ammissibili gli interventi realizzati sia su edifici residenziali sia sulle parti comuni degli stessi, rivolti al ripristino:
 - a) degli elementi strutturali (strutture verticali e orizzontali, solai, scale, **struttura portante**

- della copertura**, tamponature);
 - b) delle finiture interne ed esterne (**manto di copertura**, intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere);
 - c) **dei serramenti interni ed esterni** (porte, finestre, comprese le serrature);
 - d) degli impianti di riscaldamento, idrico-fognario (compresi i sanitari) ed elettrico, fotovoltaico, citofonico, di diffusione del segnale televisivo, per allarme, rete dati LAN, di climatizzazione;
 - e) dell'ascensore e montascale;
 - f) degli arredi della cucina e dei relativi elettrodomestici, nonché arredi della camera da letto.
4. Le spese ammissibili a contributo sono comprensive di IVA.
5. **Le spese ammissibili a contributo sono comprensive di eventuali adeguamenti obbligatori per legge e prestazioni tecniche comprensive di oneri riflessi.** L'importo massimo ammissibile per l'attività di supporto all'inserimento delle istanze da parte dei professionisti è di euro 50,00 definito in base al tariffario a vacanza (media cessata tariffa ingegneri/geometri) sulla base del tempo stimato per l'inserimento di un'istanza.
6. Gli interventi di ripristino non devono comportare modifica della destinazione d'uso ai sensi dell'articolo 32, comma 1 della L.R.7/2000. Tale vincolo è richiesto ai sensi del comma 4 dello stesso articolo per un periodo non inferiore a 6 mesi.
7. Sono esclusi dal contributo:
- a) danni a immobili di proprietà di una persona fisica o di un'impresa destinati alla data dell'evento calamitoso all'esercizio di un'attività economica e produttiva ovvero destinati, a tale data, all'uso abitativo se la proprietà di tali immobili faccia comunque capo a un'impresa.
 - b) danni alle pertinenze ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'unità strutturale in cui è ubicata l'abitazione (es/garage, cantine, scantinati, giardini, piscine, ...) e il cui ripristino non risulti indispensabile per garantire l'integrità funzionale dell'immobile; danni ad aree e fondi esterni al fabbricato non direttamente funzionali all'accesso al fabbricato;
 - c) danni ai fabbricati, o loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi;
 - d) danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata apposita domanda di iscrizione a detto catasto entro tale data;
 - e) danni ai fabbricati che alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione.
 - f) ad aree e fondi esterni al fabbricato non pertinenti al fabbricato distrutto o dichiarato inagibile e sgomberato, qualora l'intervento di ripristino unitamente a quelli di ricostruzione/ripristino del fabbricato non sia funzionale ad evitarne la delocalizzazione;
 - g) ai fabbricati, o a loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi e salvo altresì quanto previsto all'articolo 34-bis "Tolleranze costruttive" del D.P.R. n. 380/2001;
 - h) ai beni mobili registrati (per cui è stata prevista una diversa modulistica).
8. I contributi eventualmente concessi sono inoltre finalizzati a:
- a) la ricostruzione in sito delle abitazioni distrutte;
 - b) la delocalizzazione dell'abitazione, previa demolizione dell'abitazione distrutta o danneggiata e dichiarata inagibile con provvedimento della pubblica autorità mediante ricostruzione o acquisto di un'altra unità abitativa in altro sito dello stesso Comune o di altro Comune della medesima Regione, qualora la ricostruzione in sito sia vietata dai piani

di assetto idrogeologico, dagli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area in cui insiste l'abitazione distrutta o danneggiata. Il contributo eventualmente concesso per l'immobile, né distrutto né danneggiato ma dichiarato solo inagibile e sgomberato per rischio esterno, dovrà essere restituito nel caso di revoca del provvedimento di sgombero per l'avvenuta esecuzione a cura dei competenti enti pubblici degli interventi di rimozione dei fattori di rischio esterni;

- c) la delocalizzazione di abitazioni non distrutte, ma oggetto di ordinanza sindacale di sgombero adottata in conseguenza degli eventi calamitosi di cui trattasi, a causa di fattori di rischio esterni, anche relativi alle vie d'accesso, e per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione o riduzione dei predetti fattori di rischio o non sia possibile realizzare diverse vie d'accesso.

art. 4 presentazione della ricognizione dei danni e delle domande di contributo

1. Il modulo di ricognizione danni e domanda di contributo (di seguito, domanda) deve essere presentato entro i termini stabiliti dal decreto dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile pubblicato sulla pagina internet dedicata.
2. I soggetti beneficiari di cui all'art. 2 presentano il modulo di ricognizione danni e domanda di contributo (di seguito, domanda), con delega o procura a soggetto terzo che accede esclusivamente "on line" a pena di inammissibilità attraverso il sistema "ISTANZE ON LINE" (di seguito IOL) con un Login FVG di tipo Avanzato (smart card o business key usb che ottemperano allo standard Carta Nazionale dei Servizi e PIN, per esempio la Carta Regionale dei Servizi dopo la sua attivazione) oppure SPID di livello 2 (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Si ricorda che lo SPID si acquisisce presso uno dei fornitori autorizzati (seguendo le istruzioni riportate alla pagina internet <https://www.spid.gov.it/richiedi-spid>).
- 2bis. E' obbligatorio allegare nell'apposita sezione prevista la procura o delega compilata e sottoscritta dal delegante e dal delegato e i documenti di identità di entrambi i soggetti.
3. È richiesta la compilazione di tutti i campi obbligatori indicati in domanda, la cui assenza viene automaticamente segnalata dal sistema informatico.
4. Le domande per cui non è stata portata a termine la procedura d'invio, attestata dalla ricezione della mail di conferma, non vengono esaminate.
5. Non saranno accettate né esaminate domande pervenute con modalità o formati differenti da quanto previsto nel presente allegato.
6. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra natura o per qualsiasi altro motivo non imputabile all'Amministrazione stessa, non risulti possibile la trasmissione della stessa.
7. Alla domanda non deve essere allegata alcuna documentazione giustificativa, che dovrà essere conservata, per i controlli disposti dall'Amministrazione regionale.

art. 5 attività istruttoria e determinazione della spesa ritenuta ammissibile

1. La Direzione competente, individuata con decreto dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, ai sensi dell'articolo 32 septies della L.R. 64/1986, che riceve la domanda, è delegata all'istruttoria delle domande e alla valutazione della spesa ammissibile. La Direzione procede al controllo di incongruenze dei dati inseriti in domanda eventualmente integrati ai sensi del comma 2.
2. La Regione si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti e integrazioni qualora si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta; la mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito comporta la decadenza dal diritto al contributo.

3. La Direzione competente conclude l'istruttoria riguardante il controllo di cui al comma 1 entro i termini stabiliti con decreto dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, ai sensi dell'articolo 32 septies della L.R. 64/1986, adottando il provvedimento di approvazione delle domande ammissibili contenente la lista dei beneficiari unitamente all'importo del fabbisogno di spesa ritenuta ammissibile, determinato per ciascuna istanza di contributo.
4. La definizione dei danni oggetto di ristoro, la dotazione finanziaria e l'intensità di aiuto, nonché le modalità di concessione ed erogazione dei contributi saranno definiti con successivo provvedimento sulla base delle istanze pervenute, delle risorse regionali e statali disponibili e della spesa ammissibile.
5. A seguito del provvedimento di cui al comma 4 la Direzione competente adotterà i decreti di concessione a favore dei beneficiari e la Protezione Civile della Regione provvederà all'adozione dei provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento agli aventi diritto, anche attraverso soggetti terzi, nell'ambito del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della L.R. 64/1986.
6. I requisiti attestati, nel modulo di domanda, con dichiarazione sostitutiva di certificazioni e atto notorio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sono oggetto dei controlli previsti a norma di legge.

art. 6 responsabile del trattamento dei dati

1. Con riferimento al D.Lgs. n. 196/2003 come modificato con D. Lgs. 101/2018, in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, l'informativa aggiornata inerente il trattamento dei dati personali è pubblicata alla pagina internet dedicata.